

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1962

(46^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 497, 499, 500, 502, 508
CHABOD, relatore . . .	497, 499, 500, 502, 508
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	501
MONTAGNANI MARELLI	502
RONZA	499, 500
TARTUFOLI	500, 501
ZANNINI	500

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidonni, Montagnani Marelli, Nencioni, Pennavaria, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli, Vecellio, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CHABOD, relatore. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha approvato il disegno di legge al nostro esame nella se-

duta del 17 aprile 1962. Successivamente la Commissione igiene e sanità della Camera vi ha apportato alcune modifiche, che, in linea generale, mi appaiono accettabili.

All'articolo 2 il Senato aveva stabilito che la cosiddetta « birra doppio malto », cioè quella di qualità speciale, dovesse avere un volume di grado saccarometrico non inferiore a quattordici. La Camera ha emendato la cifra in quindici. L'emendamento mi pare accettabile.

Parimenti accettabile mi pare l'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 31, con il quale si prolunga ad un anno il termine, che il Senato aveva stabilito in sei mesi, per l'emanazione del regolamento.

I colleghi sanno che il mese scorso il Senato ha approvato la riforma di alcune norme del testo unico delle leggi sanitarie sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. Molte delle norme contenute in quel provvedimento sono diverse da quelle contenute nel disegno di legge al nostro esame. Questa situazione potrebbe far sorgere dubbi e perplessità. Il provvedimento generale però è già in corso di pubblicazione, per cui il disegno di legge al nostro esame, una volta approvato, sarebbe successivo e come tale derogherebbe a quello; è da tener conto, inoltre, del principio generale per cui le leggi specifiche derogano a quelle generali. Non dovrebbero pertanto sorgere dubbi; tuttavia, la legge generale contiene alcuni articoli il cui contenuto è in contrasto con le norme del provvedimento in esame, e pertanto in diverse occasioni potrebbero sorgere incertezze sulla opportunità di applicare l'una o l'altra delle norme.

L'articolo 1 della legge che modifica gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: « Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande », stabilisce una vigilanza dell'autorità giudiziaria sulla produzione di tutte le sostanze alimentari. Ma, mentre questa legge prevede che le analisi dei campioni vengano compiute dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, il disegno di legge al nostro esame prevede che tali esami vengano condotti da altri Enti.

L'articolo 2 della legge generale stabilisce che l'esercizio di laboratori, stabilimenti, eccetera, è subordinato ad autorizzazione sanitaria, e che i titolari degli stabilimenti e laboratori debbono richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, « anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali ». Questa dizione potrebbe far sorgere il dubbio su quale delle disposizioni debba essere applicata. Il provvedimento al nostro esame contempla numerosi controlli, anche più minuziosi di quelli previsti dalla legge generale, perchè stabilisce che tutti coloro che lavorano negli stabilimenti di fabbricazione della birra debbano essere soggetti a controllo medico una volta all'anno.

Inoltre, l'articolo 6 della legge generale, al secondo comma, recita: « Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali: *a*) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; *b*) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari ».

Questa diversità di norme può ingenerare grande confusione, ed è necessario che ogni dubbio venga chiarito. A questo scopo mi permetto di avanzare due proposte: la Commissione stabilirà quale sia la più opportuna. Si potrebbe, forse, formulare un ordine del giorno nel quale si chiarisca che il provvedimento in esame deroga dalla norma generale, e si inviti il Governo a precisare il concetto anche in sede di regolamento. L'altra soluzione sarebbe quella di chiarire il concetto nel testo stesso del provvedimento: ove la Commissione accedesse a questa soluzione, infatti, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della Camera, e si potrebbe cogliere l'occasione per emendare altri due articoli che sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

In primo luogo, la nostra Commissione aveva stabilito un termine di due anni per lo smaltimento delle scorte, ed anzi qualcuno aveva ritenuto il termine troppo ampio; le categorie interessate sostengono che cinque anni sono necessari.

Secondariamente, attiro l'attenzione dei colleghi su un articolo sul quale vi è un netto dissenso tra la nostra Commissione e quella della Camera. Nel disegno di legge originale vi era un articolo che stabiliva che, indipendentemente dalle sanzioni penali, il prefetto può ordinare la chiusura degli stabilimenti quando lo ritiene necessario. Il Senato aveva soppresso questa norma. La Camera ha ritenuto opportuno ripristinarla, con un nuovo articolo 28, nel quale ha però introdotto un inciso che la rende più accettabile, ma che dovrebbe anche essere meglio chiarito; essa ha cioè stabilito che il prefetto può ordinare la chiusura di uno stabilimento, indipendentemente dalle sanzioni penali, su proposta del medico provinciale, ossia quando incorrano motivi di ordine igienico sanitario. Allo scopo di chiarire meglio questo concetto, ritengo sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole « del medico provinciale » le altre « per accertare gravi ragioni igienico-sanitarie ».

Per concludere, dunque, se la Commissione ritiene necessario introdurre nel provvedimento la precisazione che esso deroga dalla legge generale, è opportuno cogliere l'occasione per introdurre anche i due emendamenti cui ho fatto cenno; altrimenti, si può approvare il provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e stabilire con un ordine del giorno il concetto che esso deroga dalle norme generali.

Le variazioni che potremmo introdurre non sono sostanziali, e la Camera potrebbe approvarle a sua volta nel giro di pochi giorni. In tal caso il primo comma dell'articolo 31 potrebbe essere sostituito dal seguente: « Le disposizioni della presente legge regolano l'intera materia della produzione e del commercio della birra, e derogano alle norme generali sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ». Questa dizione ho proposto, perchè la legge generale, che è già stata approvata dai due rami del Parlamento, non è stata ancora pubblicata e non ha ancora un suo numero d'ordine.

P R E S I D E N T E . L'articolo 54 del Regolamento del Senato stabilisce che non

si possa deliberare, in seconda istanza, che in relazione agli emendamenti della Camera dei deputati. Pertanto, poichè la Camera non ha modificato il primo comma dell'articolo 31, esso non può più essere riesaminato. Riterrai, quindi, più opportuno proporre un ordine del giorno.

R O N Z A . Quando si discusse la prima volta questo provvedimento sorsero molte perplessità circa l'opportunità di approvare tante leggi speciali per le diverse sostanze alimentari. Mentre il disegno di legge in esame percorreva il suo *iter* tra la Camera ed il Senato, veniva approvato dalla Assemblea il provvedimento generale sulla disciplina delle sostanze alimentari e delle bevande. Noi dobbiamo porci il problema dal punto di vista dei produttori: a quale dei diversi provvedimenti dovranno riferirsi? A chi dovranno rivolgersi per le autorizzazioni? Chi svolgerà i controlli?

Di fronte a tutte queste perplessità chiedo se non sia opportuno rinviare il seguito della discussione, in attesa, almeno, che venga pubblicata la legge generale. Solo allora, infatti, si potrà giudicare cosa sia meglio fare.

C H A B O D , relatore. La legge generale prende in considerazione tutte le sostanze alimentari, per le quali stabilisce norme generiche di sorveglianza igienico-sanitaria. Moltissime sostanze alimentari non pongono problemi specifici di produzione. Nel caso della birra, invece, ci si trova di fronte ad una sostanza ottenuta con diversi elementi attraverso una lavorazione industriale. Non dimentichiamo che l'articolo 7 del provvedimento in esame precisa che le caratteristiche di acidità, ad esempio, saranno addirittura stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità. Si tratta, quindi, di una materia che necessita di una regolamentazione assai più particolareggiata di tante altre.

Non ritengo necessario rinviare il seguito della discussione, perchè non vi sono dubbi che, per le norme di carattere generale, ci si richiami alla legge generale in corso di pubblicazione. Vi sono molte altre leggi speciali, come quella sui vini, quella sull'aceto,

quella sui vini tipici: si tratta di prodotti particolari, che necessitano di una regolamentazione specifica. La legge generale stabilisce che le bevande sono soggette ad una serie di controlli sanitari; ma il meccanismo di questi controlli, le modalità, i sistemi di analisi sono oggetto di norme particolari.

È necessario, però, a mio avviso, stabilire molto chiaramente che, poiché si applicano queste norme particolari, non è più necessario far ricorso a quelle generali.

R O N Z A . È giusto quanto afferma il relatore sulla necessità di stabilire con leggi speciali alcune norme riguardanti prodotti particolari; ma occorre stare bene attenti a quanto si stabilisce in queste norme particolari. Nel disegno di legge al nostro esame si dice, tra l'altro, che l'acqua usata per la preparazione della birra dev'essere potabile, e che i locali di lavorazione debbono rispondere a determinati requisiti di ubicazione e di struttura muraria: queste sono norme generali, già contenute nella legge generale.

P R E S I D E N T E . Richiamo l'attenzione del senatore Ronza sul fatto che quelle norme sono state già approvate dai due rami del Parlamento e non possono più essere modificate.

R O N Z A . È vero, ma esse sono state approvate quando ancora non era stata approvata la legge generale. Ora che questo è avvenuto, sarebbe forse più opportuno, in un provvedimento concernente la birra, far richiamo alle norme generali, e stabilire in pochi articoli quelle norme particolari che riguardano specificamente la birra.

P R E S I D E N T E . Tutto questo non è possibile, perchè quasi tutto il provvedimento ha già avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento. La Commissione ha soltanto la facoltà di introdurre emendamenti in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

T A R T U F O L I . Il relatore ha detto, all'inizio della seduta, che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati potreb-

bero essere da noi approvate, e che si potrebbe soltanto cogliere l'occasione per chiarire alcuni particolari. Non vedo pertanto la necessità di rinviare la discussione

C H A B O D , *relatore*. Per semplificare le cose, si potrebbe tornare alla mia proposta iniziale, di approvare il disegno di legge nel testo deliberato dalla Camera dei deputati, e approvare poi un ordine del giorno in cui sia precisato che s'intende che la proposta di chiusura degli stabilimenti dev'essere motivata dal medico provinciale su elementi di ordine igienico-sanitario, e che le norme particolari contenute nel provvedimento derogano a quelle generali.

Z A N N I N I . Noi ci troviamo per la prima volta, credo, in una situazione per cui, mentre era in corso di approvazione un provvedimento di carattere particolare, ne è stato approvato un altro di carattere generale. Questa situazione può effettivamente ingenerare molta confusione, anche nei produttori, circa il provvedimento da applicare. Certamente buona parte del provvedimento in esame è pleonastica rispetto alla legge generale.

Sarei pertanto del parere di rinviare il seguito della discussione per aver modo di studiare meglio la situazione.

P R E S I D E N T E . Bisogna che ci intendiamo se vogliamo una vera sospensione, o, viceversa, solo un ripensamento; perchè, in quest'ultimo caso, tale ripensamento potrebbe essere un rinvio puro e semplice, per chiarire meglio la questione.

R O N Z A . Per quanto riguarda l'articolo 32, modificato dalla Camera, mi pare che sia proprio questa la sede in cui si può richiamare l'altra legge e vedere quali cose il regolamento dovrà regolare, tenendo presente che c'è un'altra legge già emanata. Forse potremmo fare un richiamo e dare un'indicazione unica, che consenta ai produttori ed a coloro che operano in tale settore di non avere incertezze su quali norme di legge sia necessario applicare per ottenere determinate autorizzazioni.

TARTUOLI. Vorrei fare una proposta concreta: evidentemente, fra una sospensione a tempo indeterminato e un ripensamento, si può essere, senz'altro, per la seconda soluzione; quindi, preghiamo il relatore di presentare nella prossima seduta delle proposte precise.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Confido di poter fugare le perplessità che sono sorte in modo di avere la possibilità di giungere all'approvazione di questo disegno di legge oggi stesso.

Mi pare che gli emendamenti, che il senatore Chabod ha proposto, si riducano a tre.

Il primo, all'articolo 29, consiste nell'aggiungere dopo le parole « medico provinciale » le altre « per motivi igienico-sanitari ». L'aggiunta può essere anche considerata pleonastica perchè, evidentemente, la proposta del medico provinciale non può che essere fondata su motivi igienico-sanitari, in quanto deve essere una proposta che il medico provinciale fa nell'ambito della sua competenza. Ad ogni modo, un chiarimento può anche essere opportuno e, pertanto, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta.

L'altro emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 30 — che, secondo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ha preso il numero 31 — e si propone di elevare da due a cinque anni il termine previsto per l'aggiornamento dei locali, degli impianti e dei recipienti alle caratteristiche igienico-sanitarie richieste dal presente provvedimento. Qui, nasce una questione, naturalmente regolamentare, molto sottile, diciamo, molto elegante. Infatti la Camera dei deputati ha rivisto il disegno di legge e, tra l'altro, ha notevolmente aggravato le sanzioni per i trasgressori, per cui chi usi ad esempio, un numero sia pure limitatissimo di bottiglie prive delle caratteristiche igienico-sanitarie previste potrebbe incorrere nella gravissima sanzione prevista all'articolo 28. Quindi, al fine di valutare i limiti posti dall'articolo 54 del Regolamento del Senato alle facoltà della Commissione, sarebbe da decidere se, in rapporto all'ina-

sprimento notevole delle sanzioni, si possa ritenere opportuno un più adeguato allargamento del termine, onde consentire alla categoria interessata di potere più agevolmente adempiere agli obblighi imposti da questo disegno di legge; ed aggiungo anche che il solo costo delle bottiglie da non usare assomma a circa tre miliardi di lire.

Il terzo emendamento, infine, proposto dal senatore Chabod riguarda l'articolo 31 — che ha preso il numero 32 — e a questo proposito, al collega Chabod, valente cultore di diritto, io, come cultore della stessa materia, desidero eccepire una osservazione.

Credo sia canone fondamentale di diritto che la legge speciale prevale sulla legge generale, quindi, poichè esiste una legge speciale che regola il commercio e la produzione della birra, sarà quest'ultima ad essere applicata per tutto quanto concerne il settore della birra, mentre la legge generale dovrà regolare solo quella materia che non è contemplata dalla legge speciale. Tuttavia, malgrado ciò, può essere considerata opportuna la preoccupazione del legislatore di non lasciare all'interprete alcun dubbio; e credo che si possa, senz'altro, rimediare anche perchè, nel caso specifico, la questione del Regolamento non si pone nemmeno.

Infatti, il Senato, quando sa che è stata approvata una legge che regola una certa materia, non può fingere d'ignorarlo facendo una legge in conflitto con l'altra; quindi, a mio avviso, l'articolo 54 del Regolamento in questo caso non sarebbe violato, qualora noi rivedessimo il primo comma dell'articolo 31. Si potrebbe, quindi, adottare la seguente dizione: « Le disposizioni della presente legge disciplinano... in deroga alle norme generali concernenti la produzione e il commercio delle sostanze alimentari e delle bevande ».

In questa maniera, verrebbe richiamata proprio la dizione della legge che è stata approvata già dal Senato e non ci sarebbe alcun dubbio, in quanto non faremmo che applicare un principio generale di diritto. Ritengo che, in tal senso, si potrebbe ovviare alla difficoltà che è stata prospettata; tuttavia, se la Commissione è favorevole alla so-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

46ª SEDUTA (24 maggio 1962)

spensiva, il Governo non ha nulla in contrario ad aderirvi.

C H A B O D , *relatore*. Sono d'accordo sul principio che la legge speciale deroga alla legge generale, ma il guaio sta nel fatto che nella legge già approvata, c'è quel famoso articolo in cui si dice « anche se disciplinate da leggi speciali »; questo è il punto!

Ora, accettando l'indicazione che mi ha data il Governo — e considerato che la Camera dei deputati ha modificato il termine, sostituendo a quello di « sei mesi » l'altro di « un anno » —, io propongo di inserire un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui al precedente comma regolano l'intera materia della produzione e del commercio della birra e derogano alle norme generali sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

M O N T A G N A N I M A R E L L I .

Su questa parte, come pure, per quanto riguarda l'articolo 28, sono d'accordo; avrei, invece, qualche perplessità sull'emendamento all'articolo 31, cioè, sull'estensione da due a cinque anni.

P R E S I D E N T E . Credo che sull'articolo 32 siamo d'accordo. Per quanto concerne l'articolo 28, il Regolamento non costituisce alcun impedimento, per cui si può senz'altro adottare la modifica proposta dal relatore. In merito, invece, al secondo comma dell'articolo 31, ritengo che una eccezione resti, nel senso di correlazione tra articolo ed articolo; perciò, sarei contrario.

Poichè mi pare che l'orientamento generale sia questo, possiamo, pertanto, concludere nel modo seguente: modificare l'articolo 28 secondo l'emendamento proposto dal relatore; lasciare intatto l'articolo 31 accettando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati; per quello che riguarda l'articolo 32, aggiungere un terzo comma che ci consenta di dare una sicura interpretazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

DEFINIZIONE

Art. 1.

La denominazione « birra » è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi selezionati di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Non può essere posta in commercio « birra » che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione « birra speciale » è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione « birra doppio malto » è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli da 3 a 27 non modificati dalla Camera dei deputati:

TITOLO II.

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME
DELLA BIRRA

Art. 3.

È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

Art. 4.

È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. È tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantità massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro della sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

Art. 5.

I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».

Art. 6.

La birra deve essere limpida, priva di sedimenti, non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

Art. 7.

Le caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III.

PRODUZIONE E LOCALI

Art. 8.

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Art. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene aereati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

TITOLO IV.

APPARECCHI ED IMPIANTI

Art. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco nè altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

È vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomme o di altre chiusure similari.

Art. 11.

Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti nella sua destinazione presso i pubblici esercizi, debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono, comunque, avere una lunghezza superiore ad un metro lineare.

Art. 12.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra è posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sull'etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

Art. 13.

Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40°. Tale lavatrice deve avere una potenzialità proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigiatrici, onde assicurare la continuità di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

Art. 14.

Gli apparecchi ed impianti per la produzione ed imbottigliamento della birra deb-

bono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

TITOLO V.
PERSONALE

Art. 15.

Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'Ufficiale sanitario ad accertamenti sanitari, nonchè alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidei.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.

TITOLO VI.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 16.

Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento, contenente:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;

d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

- a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:100;
- b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;
- c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;
- d) dal parere dell'Ufficiale sanitario;
- e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle ditte che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il Sindaco, istruita la domanda, la trasmette con i relativi allegati al Prefetto.

Art. 17.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del Medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1. — *Tasse di rilascio:*

- a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;
- b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1.000 ettolitri all'anno lire 20.000;
- c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1.000, ma non i 5.000 ettolitri all'anno lire 40.000;
- d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento

superi i 5.000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000, ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. — Tassa annuale:

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Art. 18.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

- 1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- 2) la località in cui ha sede lo stabilimento;
- 3) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;
- 4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;
- 5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro 15 giorni perchè venga modificato l'intestataro dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopralluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottiglieri.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

TITOLO VII.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 19.

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.

I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento.

Art. 20.

Per l'importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica

Art. 21.

Con la procedura di cui all'articolo 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.

TITOLO VIII.

DEPOSITI

PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO — LOCALI DI MESCITA E RIVENDITE

Art. 22.

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve far-

ne denuncia al sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ufficiale sanitario locale.

Art. 23.

In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

TITOLO IX.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tale fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

Art. 25.

Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipen-

denti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dai Laboratori chimici compartimentali delle Dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per lo importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle Dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alla caratteristiche stabilite dalla presente legge,

l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

Art. 27.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli articoli 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Do lettura dell'articolo 28 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, indipendentemente dalle sanzioni di cui al

precedente articolo, il Prefetto, su proposta del Medico provinciale, può ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra.

C H A B O D , *relatore*. Propongo di sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

« Indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, il Prefetto può, in via d'urgenza, su proposta del Medico provinciale, fondata su gravi ragioni igienico-sanitarie, ordinare a carico dei trasgressori la sospensione dell'esercizio o la chiusura degli stabilimenti di produzione ed imbottigliamento o di solo imbottigliamento della birra ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28, nel nuovo testo proposto dal senatore Chabod.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma degli articoli 17 e 28 della pre-

sente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31 non modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti:

(È approvato).

In questo articolo, il senatore Chabod propone di inserire un terzo comma del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione di cui al precedente comma, disciplinano l'intera materia della produzione e del commercio della birra e derogano alle norme generali sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari